

RAZZISMO E ANTISEMITISMO. PERCORSI DELLA STORIOGRAFIA GIURIDICA

Silvia Falconieri

Gli anni Trenta del Novecento costituiscono un passaggio cruciale nel percorso evolutivo delle tematiche razziali in Italia come nell'intera Europa. Sono gli anni nei quali la difesa della razza entra esplicitamente a far parte del programma di governo e trova una compiuta formulazione in appositi testi legislativi. Assurgendo al ruolo di bene giuridicamente protetto, la razza diventa un *affaire da giuristi*, inevitabilmente chiamati ad operare con nuove categorie in grado di subordinare il godimento dei diritti civili e politici alle origini biologiche di ciascun individuo.

Soltanto nell'ultimo ventennio la storiografia giuridica italiana¹ ha cominciato ad attribuire un ruolo centrale al discorso del diritto nella politica razziale condotta dal governo fascista. Per riprendere la felice formulazione usata da Irene Stolzi, la «latitanza degli storici del diritto»² di fronte al fenomeno fascista diventa eclatante quando ci si avvicina alle questioni del razzismo e dell'antisemitismo di Stato e risalta in misura ancor più imbarazzante e manifesta se si considerano da un lato i contributi della storiografia (non giuridica) e dall'altro quelli della storiografia giuridica di altri paesi che, come la Germania, idearono e praticarono analoghe politiche di esclusione³. Non intendo qui cercar di trovare una risposta a questo evidente *décalage*, determinato senza dubbio da

¹ Utilizzo le formulazioni «storici del diritto» e «storiografia giuridica» in senso ampio, con riferimento all'oggetto di studio, alle fonti e alle metodologie impiegate, piuttosto che alle sole *origini* disciplinari degli autori.

² Cfr. il contributo di I. Stolzi nel presente fascicolo.

³ A titolo meramente esemplificativo, I. Staff, *Justiz im Dritten Reich. Eine Dokumentation*, Frankfurt am Main, Fischer, 1964; B. Rüthers, *Die unbegrenzte Auslegung. Zum Wandel der Privatrechtsordnung im Nationalsozialismus*, Tübingen, Mohr Siebeck, 1968; P. Salje, *Recht und Unrecht im Nationalsozialismus*, München, Regensburg&Biermann, 1985; M. Stolleis, *Gemeinwohlformeln im nationalsozialistischen Recht*, Berlin, Schweitzer, 1974; F.J. Sacker, *Recht und Rechtslehre im Nationalsozialismus. Ringvorlesung der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel*, Baden-Baden, Nomos, 1992; M. Stolleis, *Recht im Unrecht. Studien zur Rechtsgeschichte des Nationalsozialismus*, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2006.

un coacervo di ragioni che sarebbe interessante approfondire in altra sede. Mi limito ad appuntare qualche domanda: la tradizione di un settore disciplinare poco propenso ad allargare il cantiere degli studi a fenomeni relativamente recenti?⁴ L'implicazione di grandi nomi di giuristi nelle fosche vicende fasciste? L'imbarazzo degli allievi? A prescindere dalle cause, questa disattenzione o dimenticanza segna piuttosto l'inizio della linea temporale sulla quale si muoverà questo contributo. Mostrando come da un lungo silenzio si sia attualmente giunti ad una moltiplicazione degli studi storico-giuridici sulla politica razziale e antisemita, si vuole qui insistere sulla progressiva presa di coscienza della centralità del ruolo svolto dal discorso giuridico nel rendere operative le nuove identità razziali.

In un recente articolo che fa lucidamente ed efficacemente il punto sulla storiografia e sui nodi irrisolti nello studio della legislazione antiebraica in Italia, Aldo Mazzacane richiama l'attenzione del lettore sul carattere performativo del discorso giuridico:

Il diritto non interviene solo «a cose fatte» per confermare e stabilizzare i rapporti già definiti sul piano economico e sociale. Né soltanto pretende di dettare preventivamente regole che poi verranno applicate, o disapplicate, o manipolate. Il diritto esercita la funzione di «nominare» cose e rapporti, di farli venire ad esistenza nella sfera del linguaggio, e di creare così condizioni di pensabilità e di predicabilità dei fenomeni sociali, griglie interpretative, quadri di senso e di plausibilità, schemi di valutazione⁵.

Nella costruzione del razzismo di Stato, il discorso giuridico svolge un ruolo primordiale, facendo prova della sua straordinaria capacità creativa, ovvero della sua attitudine a produrre e forgiare una realtà da esso stesso designata. Attraverso la definizione di nuove categorie – quali quelle di «razza», «ebreo», «ariano», «meticcio» – il diritto degli anni Trenta e Quaranta contribuisce a produrre nuove identità, rivelando la sua attitudine a dar forma alla vita sociale. Da una parte, la produzione di queste nuove identità si fonda sul dato empirico, quello dell'appartenenza etnica⁶, variamente concepita e definita a seconda dei riferimenti ai saperi extra-giuridici selezionati e mobilitati. D'altra parte, le formule legislative introdotte con i provvedimenti razziali – tanto quelli riguardanti i territori d'oltremare, quanto quelli relativi alla metropoli – non si nutrono semplicemente delle immagini, degli stereotipi e delle

⁴ A. Mazzacane, *Tendenze attuali della storiografia giuridica italiana sull'età moderna e contemporanea*, in «Scienza e politica», IV, 1992, n. 6, pp. 3-26; P. Alvazzi Del Frate, *L'historiographie juridique en Italie*, in «Clio@themis. Revue en ligne d'histoire du droit», <http://www.cliothemis.com/IMG/pdf/Alvazzi.pdf>.

⁵ A. Mazzacane, *Il diritto fascista e la persecuzione degli ebrei*, in «Studi Storici», LII, 2011, n. 1, pp. 93-125, p. 94.

⁶ *Ibidem*.

costruzioni sociali della diversità dell'indigeno e dell'ebreo ma, attraverso il tecnicismo del linguaggio giuridico, concorrono alla loro produzione⁷.

L'introduzione delle nuove categorie giuridiche razziali è pertanto un evento che mette prepotentemente a nudo il legame indissolubile tra dimensione giuridica e società, tra il tecnicismo del giurista e quello degli specialisti di altri settori disciplinari. Ne consegue che, nello studio di questa particolare problematica, la questione del rapporto tra il lavoro dello storico «puro» e quello dello storico del diritto⁸, delle reciproche influenze, delle reciproche letture, si impone con prepotenza. Sembra che proprio nello studio della politica razziale fascista, storici «puri», storici del diritto e giuristi, superando magistralmente le non poche reciproche diffidenze nei confronti della diversità di approcci metodologici, abbiano avviato una collaborazione più intensa e proficua, suggellata peraltro dalla pubblicazione di opere collettanee, prodotto di un *regard croisé*⁹. Inoltre, dato il ritardo con il quale la storiografia giuridica si è accostata a questo tema sensibile, un'importante parte del lavoro di ricostruzione e di interpretazione è stata nel frattempo svolta dagli storici. Entrando *in medias res*, la storiografia giuridica ha dovuto inevitabilmente confrontarsi con dei paradigmi interpretativi già consolidati nel panorama storiografico della seconda metà degli anni Novanta.

Alla luce di queste considerazioni di carattere preliminare, questo contributo si propone di riflettere sulla maniera con la quale gli storici del diritto si sono accostati allo studio del rapporto tra diritto e razzismo di Stato, mettendo in evidenza i principali *tournants* della storiografia giuridica e prestando attenzione alla definizione/modificazione dei principali paradigmi interpretativi.

1. *Dalla dimenticanza alla moltiplicazione degli studi*

Nello sviluppo degli studi storico-giuridici sulla politica razziale del fascismo possono essere individuati due principali momenti di snodo che marcano dei cambiamenti significativi rispetto alla selezione delle tematiche da approfondire e alla formazione di paradigmi interpretativi. Il primo può essere individuato

⁷ Y. Thomas, *Le droit entre les mots et les choses. Rhétorique et jurisprudence à Rome*, in «Archives de philosophie du droit», XXIII, 1978, pp. 93-114; Id., *Présentation*, in «Annales. Histoire, Sciences sociales», LVII, 2002, n. 6, numero tematico dedicato a *Histoire et droit*, pp. 1425-1428; Id., *Le opérations du droit*, Paris, Ehes, 2011.

⁸ Sul tema del rapporto tra storia sociale e dimensione giuridica, in particolare, *Storia sociale e dimensione giuridica*, Atti dell'incontro di studio. Firenze, 26-27 aprile 1985, a cura di P. Grossi, Milano, Giuffrè, 1986; *Histoire et droit*, cit.

⁹ *Nel nome della razza. Il razzismo nella storia d'Italia (1870-1945)*, a cura di A. Burgio, Bologna, il Mulino, 1999; *Paradigma lager. Vecchi e nuovi conflitti nel mondo contemporaneo*, a cura di S. Casilio, A. Cegna, L. Guerrieri, Bologna, Clueb, 2011; *A settant'anni dalle leggi razziali. Profili culturali, giuridici e istituzionali dell'antisemitismo*, a cura di D. Menozzi, A. Mariuzzo, Roma, Carocci, 2010; *Riparare Risarcire Ricordare. Un dialogo tra storici e giuristi*, a cura di G. Resta, V. Zeno-Zencovich, Napoli, Editoriale scientifica, 2012.

nella seconda metà degli anni Novanta, in coincidenza con un cambiamento di natura più vasta che, già a partire dall'inizio del decennio, investe la storiografia giuridica italiana e dà impulso alle ricerche sul fascismo. Il secondo si colloca nel primo decennio del XXI secolo, con la pubblicazione dei primi contributi di carattere monografico. In particolare, il settantesimo anniversario della promulgazione delle leggi razziali opera un vero e proprio *déclat* per la storiografia giuridica italiana.

I primi tentativi di far luce sugli aspetti giuridici del razzismo e dell'antisemitismo fascista risalgono alla fine degli anni Settanta. La legislazione contro gli ebrei, varata a partire dal settembre 1938, e i provvedimenti razziali relativi ai territori coloniali non trovano uno spazio autonomo, ma si inseriscono in studi di carattere più vasto che fanno il punto sullo stato del diritto e della giustizia nel periodo fascista. Una prima ricostruzione è operata nel 1978 da Claudio Schwarzenberg che, appoggiandosi essenzialmente sul lavoro di Renzo De Felice¹⁰, dedica un capitolo del suo libro al tema *Antisemitismo e legislazione razziale*¹¹. L'autore passa in rassegna i vari provvedimenti legislativi adottati dal governo fascista e le reazioni della stampa che questi hanno scatenato, veicolando l'idea che la decisione di procedere all'adozione di una legislazione antiebraica sia stata una «diretta conseguenza dell'Asse»¹².

Oltre che sull'aspetto puramente normativo, l'attenzione della storiografia giuridica è concentrata sull'attività della giurisprudenza, in particolare su come i giudici italiani hanno reagito di fronte alla necessità di interpretare ed applicare la legislazione antiebraica. Si insiste, in questi anni, sull'abilità mostrata da una gran parte della magistratura che, attingendo allo strumentario messo a disposizione dall'ordinamento giuridico di stampo liberale – come noto lo Statuto Albertino non viene mai abrogato – ha permesso di opporre un freno alla possibilità di interpretare estensivamente i decreti del 1938, aderendo allo spirito della legge e, quindi, avvicinandosi agli scopi perseguiti dal regime.

Questa corrente interpretativa sembra rafforzarsi durante gli anni Ottanta e viene senza dubbio corroborata dalle testimonianze fornite dai giudici direttamente coinvolti. Tra queste, il celebre articolo in cui il magistrato torinese Alessandro Galante Garrone svela le strategie e i «pretesti dialettici» utilizzati per «arginare nei limiti del possibile, un'infinitesima parte di quell'infamia»¹³. Insistendo sulla tecnica utilizzata per rendere più *souple* la lunga serie di interdizioni che colpisce i «cittadini italiani di razza ebraica» e per restringere il più possibile il numero delle persone suscettibili di rientrare nella definizione

¹⁰ R. De Felice, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Torino, Einaudi, 1961.

¹¹ C. Schwarzenberg, *Diritto e giustizia nell'Italia fascista*, Milano, Mursia, 1978, in particolare pp. 143-161.

¹² Ivi, p. 144

¹³ A. Galante Garrone, *Ricordi e riflessioni di un magistrato*, in «La Rassegna mensile d'Israel», LIV, 1988, n. 1-2, pp. 19-35, p. 31.

fornita dall'articolo 8 del R.d.l. 1728/38¹⁴, le ricostruzioni operate dalla storiografia prendono, spesso dichiaratamente, le forme di «un omaggio a quei giudici che sotto la tirannide fascista mantennero un pensiero libero, riuscendo ad arginare l'ingiustizia delle leggi razziali»¹⁵ e vanno ad alimentare, in tal modo, il mito «italiani brava gente»¹⁶.

L'interesse per la dimensione giuridica della politica razziale si manifesta inoltre in alcuni contributi che prendono in esame la posizione dell'ebreo nell'ordinamento giuridico italiano e che si estendono sulla *longue durée*, dall'unità d'Italia all'età repubblicana. Alcune di queste ricostruzioni, che sembrano esser guidate da una forte esigenza di *mise en perspective* degli avvenimenti del 1938, ricercano nella politica religiosa avviata nel 1930 con il decreto di riordino delle comunità israelitiche¹⁷ il preludio alla futura discriminazione razziale¹⁸.

Una prima svolta per quel che riguarda gli interessi tematici e le chiavi di lettura si verifica a partire dalla seconda metà degli anni Novanta, nel contesto di una più generale apertura della storiografia giuridica a nuovi argomenti di ricerca, tra i quali il diritto fascista, avviatasi un quinquennio addietro. Questo allargamento delle prospettive coincide, peraltro, con un rinnovato interesse per lo studio dei luoghi di produzione e formazione del sapere giuridico nel

¹⁴ G. Fubini, *Orientamenti giurisprudenziali e dottrina giuridica*, in «Il Ponte», III, 1978, pp. 1412-1425; M.R. Lo Giudice, *Razza e giustizia nell'Italia fascista*, in «Rivista di storia contemporanea», XII, 1983, n. 1, pp. 79-90; A. Cannaruto, *Le leggi contro gli ebrei e l'operato della magistratura*, in «La Rassegna mensile d'Israel», LIV, 1988, n. 1-2, pp. 219-232; G. Fubini, *La legislazione razziale nell'Italia fascista: normativa e giurisprudenza*, in *La legislazione antiebraica in Italia e in Europa. Atti del Convegno nel cinquantenario delle leggi razziali (Roma, 17-18 ottobre 1988)*, Roma, Camera dei Deputati, 1989, pp. 17-31; O. Camy, *La doctrine italienne*, in «Le genre humain», 1996, n. 30-31, pp. 477-539.

¹⁵ Cannaruto, *Le leggi contro gli ebrei*, cit., p. 219.

¹⁶ D. Bidussa, *Razzismo e antisemitismo in Italia: fenomenologia e ontologia del bravo italiano*, in «La Rassegna mensile d'Israel», LVIII, 1992, n. 3, pp. 1-36; Id., *Il mito del bravo italiano*, Milano, Il Saggiatore, 1994; E. Collotti, *Il razzismo negato*, in Id., a cura di, *Fascismo e antifascismo. Rimozioni, revisioni, negazioni*, Roma-Bari, Laterza, 2000, pp. 359-360; A. Cavaglion, *Ebrei senza saperlo*, Napoli, L'Ancora del Mediterraneo, 2001.

¹⁷ R.d. 30 ottobre 1930, n. 1731, *Norme sulle Comunità israelitiche e sulla Unione delle Comunità medesime*.

¹⁸ M. Mazzamuto, *Ebraismo e diritto dalla prima emancipazione all'età della Repubblica*, in *Gli ebrei in Italia. Dall'emancipazione a oggi. Annali 11*, a cura di C. Vivanti, Torino, Einaudi, 1997, pp. 1765-1827. G. Fubini, *La condizione giuridica dell'ebraismo italiano dal periodo napoleonico alla Repubblica*, Firenze, La Nuova Italia, 1974. Fubini parla di un passaggio dalla «disuguaglianza dei culti» alla «disuguaglianza dei cittadini». Questa interpretazione è stata rimessa in discussione dallo studio di Stefania Dazzetti che, mettendo l'accento sull'implicazione dell'ebraismo italiano nella definizione stessa del testo legislativo, ha evidenziato come il riordino delle comunità ebraiche sia piuttosto il frutto della cooperazione tra Stato italiano e rappresentanza dell'ebraismo italiano (S. Dazzetti, *L'autonomia delle comunità ebraiche italiane nel Novecento. Leggi, intese, statuti, regolamenti*, Torino, Giappichelli, 2008).

XIX e XX secolo¹⁹ ma, soprattutto, sembra risentire dell'accentuata attenzione degli storici del diritto al rapporto tra il diritto e le altre scienze sociali. Si fa strada la rivendicazione che gli istituti giuridici e le formule tecniche, lungi dall'esser sterili simulacri di un tecnicismo privo di vita, condensano la maniera di concepire e di costruire i rapporti sociali in una data epoca. Si inseriscono in quest'ottica i tentativi di interessare un dialogo proficuo tra giurista, storico della società e storico del diritto²⁰.

In questa fase, i contributi sulle questioni giuridiche connesse alla politica razziale e antiebraica sono ancora inglobati in studi di portata più generale sul fascismo italiano o sulle influenze che il fascismo ha esercitato nei singoli settori disciplinari²¹. Si modifica, tuttavia, l'oggetto di studio e cambiano gli interrogativi dai quali l'indagine dello storico del diritto prende le mosse. L'attenzione si sposta sui luoghi di produzione del sapere giuridico, sull'impianto teorico definito dai maggiori esponenti della scienza giuridica del periodo e, anche se ancora parzialmente, sugli attori.

L'esame del razzismo fascista trova la sua collocazione in seno ad alcuni studi che si propongono di riflettere sulle continuità/discontinuità della scienza giuridica italiana dall'età liberale alla Repubblica. Preoccupati di mettere in risalto il filo rosso che la percorre, gli studiosi restituiscono l'immagine di una scienza del diritto trincerata dietro il formalismo, poco o punto implicata nelle vicende più cupe del ventennio fascista. Tale operazione interpretativa è resa possibile dall'introduzione della distinzione scienza/pseudo-scienza. Se il primo elemento della dicotomia è quello che richiede l'attenzione dello storico del diritto, il secondo non è che il prodotto di «una assoluta minoranza» che si lasciò andare «ad atti di servilismo e di opportunismo o ad esercizi basso-

¹⁹ A. Mazzacane, *I giuristi e la crisi dello Stato liberale fra Otto e Novecento*, Napoli, Liguori, 1986; «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XVI, 1987, numero tematico dal titolo *Riviste giuridiche italiane (1865-1945)*; *La «cultura» delle riviste giuridiche italiane*, Atti del primo incontro di studio, Firenze, 15-16 aprile 1983, a cura di P. Grossi, Milano, Giuffrè, 1984; C. Vano, «Edifizio della scienza nazionale». *La nascita dell'Enciclopedia giuridica italiana*, in *Enciclopedia e sapere scientifico. Il diritto e le scienze sociali nell'Enciclopedia giuridica italiana*, a cura di A. Mazzacane e P. Schiera, Bologna, il Mulino, 1990, pp. 15-66.

²⁰ *Storia sociale e dimensione giuridica*, cit.; *Enciclopedia e sapere scientifico*, cit.

²¹ A. Schiavone, *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, Roma-Bari, Laterza, 1990; «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXVIII, 1999, numero tematico dal titolo *Continuità e trasformazione: la scienza giuridica italiana tra fascismo e repubblica*; G. Neppi Modona, M. Pellissero, *La politica criminale durante il fascismo*, in *Storia d'Italia. Annali 12. La criminalità*, a cura di L. Violante, Milano, Einaudi, 1997, pp. 757-847.

retorici»²². Si giunge a concludere che le leggi razziali son rimaste fuori dagli interessi scientifici e dai principali luoghi di produzione del sapere giuridico²³. Lo *scorporamento* della tematica – ovvero la produzione di studi di carattere monografico consacrati al rapporto tra diritto, razzismo e antisemitismo – è tardivo e può esser fatto coincidere con l'inizio del XXI secolo²⁴. L'attenzione degli storici del diritto è oramai prevalentemente concentrata sulla cultura giuridica, sugli attori, sul discorso giuridico fascista e razzista e sui suoi luoghi di produzione. La rottura rispetto al percorso storiografico precedente è evidente. Lo studio dell'antisemitismo e del razzismo giuridico non resta più ancorato alla produzione giuridica della tradizione. Altri discorsi, sicuramente meno dotti, meno sofisticati dal punto di vista tecnico-argomentativo, fino ad allora relegati ai margini della scienza giuridica, attirano l'attenzione degli studiosi. Gli storici del diritto si autorizzano, infine, a leggere quella letteratura maggiormente inficiata dalla retorica e dalla propaganda di un regime che non esita ad esercitare un controllo penetrante anche nei confronti della stampa giuridica.

Muovendo dall'interrogativo sollevato da Aldo Mazzacane – «è esistita una cultura giuridica del fascismo?»²⁵ – e dal suo invito a sporcarsi le mani con gli scritti dei «giuristi di regime», si è assistito ad un proliferare di monografie e di articoli sulla politica razziale. Tra i temi affrontati: la politica universitaria e l'applicazione delle leggi razziali nell'ambito delle facoltà giuridiche; il ruolo dei giuristi nella costruzione della politica razziale di regime; i luoghi di produzione del diritto razzista con un'attenzione più accentuata nei confronti delle riviste giuridiche; l'atteggiamento della magistratura²⁶. Non solo. Questa

²² «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXVIII, 1999, pp. 2-5, p. 3.

²³ Si veda il caso delle riviste della tradizione, in *La «cultura» delle riviste giuridiche italiane*, cit.

²⁴ La prima monografia pubblicata è quella di G. Speciale, *Giudici e razza nell'Italia fascista*, Torino, Giappichelli, 2005.

²⁵ A. Mazzacane, *La cultura giuridica del fascismo: una questione aperta*, in Id., a cura di, *Diritto, economia e istituzioni dell'Italia fascista*, Baden-Baden, Nomos, 2002, pp. 1-19.

²⁶ G. Cianferotti, *Le leggi razziali e i rettori delle Università italiane (con una vicenda senese)*, in «Le carte e la storia», X, 2004, n. 2, pp. 15-28; E. Tavilla, *Marcello Finzi giurista a Modena. Università e discriminazione razziale tra storia e diritto*, Atti del convegno di studi. Modena, 27 gennaio 2005, Firenze, Olschki, 2006; E. De Cristofaro, *Il diritto razzista. Una rivista dell'Italia fascista*, in «Rechtsgeschichte», V, 2004, pp. 288-290; I. Pavan, *Prime note su diritto e razzismo. L'esperienza della rivista «Il diritto razzista» (1939-1943)*, in *Culture e libertà. Studi in onore di Roberto Vivarelli*, a cura di D. Menozzi, R. Pertici e M. Moretti, Pisa, Edizioni della Normale, 2006, pp. 371-418; E. De Cristofaro, *Codice della persecuzione. I giuristi e il razzismo nei regimi nazista e fascista*, Torino, Giappichelli, 2009; O. De Napoli, *La prova della razza. Cultura giuridica e fascismo in Italia negli anni venti*, Milano, Mondadori, 2009; *Il diritto di fronte all'infamia nel diritto. A 70 anni dalle leggi razziali*, a cura di L. Garlati e

apertura ha contemporaneamente alimentato le ricerche storico-giuridiche su un altro tema scottante, quello del colonialismo italiano, con particolare attenzione alla costruzione dell'*alterità* delle popolazioni autoctone e alle pratiche di separazione razziale messe in atto oltremare dal regime fascista²⁷.

Il settantesimo anniversario della promulgazione delle leggi antiebraiche ha apposto un suggello definitivo a questa nuova *vague* della letteratura storico-giuridica²⁸ che inizia ad arricchirsi di contributi incentrati sugli aspetti tecnici dell'applicazione della legislazione del 1938 nelle pratiche amministrative e giudiziarie²⁹. A contare da questa data, gli storici del diritto hanno, inoltre, sempre più di frequente, spinto lo sguardo al di là del 1943, facendo attenzione alle implicazioni dei giuristi italiani nelle dinamiche restitutorie che si avviano nel periodo del dopoguerra.

2. *La revisione dei paradigmi interpretativi*

Sembra possibile, a questo punto, individuare tre paradigmi interpretativi fondamentali che, variamente articolati e più o meno condivisi, ricorrono nella storiografia giuridica dell'ultimo decennio.

T. Vettor, Milano, Giuffrè, 2009; *A settant'anni dalle leggi razziali*, cit.; S. Falconieri, «*La legge della razza*». *Strategie e luoghi del discorso giuridico fascista*, Bologna, il Mulino, 2011; A. Acerbi, *Le leggi antiebraiche italiane e il ceto dei giuristi*, Milano, Giuffrè, 2011; O. De Napoli, *Come nasce una rivista giuridica antisemita. Tradizionalismo e razzismo nell'azione di Stefano Mario Cutelli*, in «*Le carte e la storia*», 2012, n. 2, pp. 98-116; *Giudici e razza*, cit.; S. Gentile, *La legalità del male. L'offensiva mussoliniana contro gli ebrei nella prospettiva storico-giuridica (1938-1945)*, Torino, Giappichelli, 2013.

²⁷ G. Gabrielli, *Prime ricognizioni sui fondamenti teorici della politica fascista contro i meticci*, in *Studi sul razzismo italiano*, a cura di A. Burgio, L. Casali, Bologna, Clueb, 1996, pp. 61-88; Id., *La persecuzione delle «unioni miste» (1937-1940) nei testi delle sentenze pubblicate e nel dibattito giuridico*, in «*Studi piacentini*», 1996, n. 20, pp. 83-140; «*Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*», XXXIII-XXXIV, 2004-2005, numero tematico dal titolo «*L'Europa e gli altri*». *Il diritto coloniale tra Otto e Novecento*: qui in particolare, L. Nuzzo, *Dal colonialismo al postcolonialismo. Tempi e avventure del soggetto indigeno*, pp. 409-453, e I. Rosoni, *L'organizzazione politico-amministrativa della prima colonia Eritrea (1880-1908)*; Id., *La colonia Eritrea. La prima amministrazione coloniale italiana (1880-1912)*, Macerata, Eum, 2006; A. Volterra, *Sudditi coloniali. Ascari eritrei 1935-1941*, Milano, Franco Angeli, 2005; F. Bacco, *Il delitto di «madamato» e la «lesione al prestigio di razza». Diritto penale e razzismo coloniale nel periodo fascista*, in *Il diritto di fronte all'infamia*, cit., pp. 85-119; O. De Napoli, *Oggetti di piacere e «insabbiati». Reato di madamismo e politicità personale nelle colonie dell'Africa Orientale Italiana*, in *Le leggi antiebraiche nell'ordinamento italiano. Razza, diritto, esperienze*, a cura di G. Speciale, Bologna, Pàtron, 2013, pp. 123-139.

²⁸ *A settant'anni dalle leggi razziali*, cit.; *Il diritto di fronte all'infamia*, cit.; G. Acerbi, *Le leggi antiebraiche e razziali italiane e il ceto dei giuristi*, Milano, Giuffrè, 2011; *Le leggi antiebraiche nell'ordinamento italiano*, cit.

²⁹ M.A. Livingston, *The Fascists and the Jews of Italy. Mussolini Race's Law. 1938-1943*, Cambridge, Cambridge University Press, 2013.

2.1. *Il peso dell'alleanza italo-tedesca.* Le ragioni che indussero Mussolini a promuovere una politica razziale sono state oggetto di una profonda rivisitazione. Nelle ricostruzioni storiografiche che per prime hanno ripercorso le tappe dell'elaborazione e attuazione della legislazione antiebraica in Italia, l'alleanza di Roma con Berlino appariva una sorta di riferimento obbligato: la decisione di sollevare una questione ebraica nella penisola si legava indissolubilmente alle scelte che Mussolini operava di volta in volta in ambito internazionale. Sul finire degli anni Settanta appariva certo che le leggi razziali fossero conseguenza necessaria della politica dell'Asse³⁰.

Un decennio più tardi, Meir Michaelis, attraverso un accurato lavoro, basato su fonti archivistiche fino ad allora inedite, ha proposto una dettagliata ricostruzione dei rapporti italo-tedeschi in relazione all'adozione della legislazione antiebraica, giungendo a concludere che, sebbene fino al 1943 non si rinveniva traccia alcuna di un'interferenza tedesca diretta nelle vicende italiane, la decisione di Mussolini di varare una legislazione antiebraica sarebbe stata una scelta di opportunismo politico, fortemente condizionata dal desiderio di compiacere l'alleato. Del resto, lo stesso autore, ricostruendo dal punto di vista di Berlino l'attenzione accordata dal regime fascista alla *Judenfrage*, ha messo in luce come le autorità tedesche, nonostante la loro scarsa conoscenza delle intenzioni del duce, avessero dimostrato di comprendere i motivi di opportunismo che avevano portato Mussolini alla scelta di procedere sulla stessa via della Germania nella persecuzione degli ebrei³¹.

Superata, in questo modo, la tesi della diretta influenza tedesca, secondo la quale Hitler avrebbe imposto al suo alleato di procedere all'adozione di misure antiebraiche, nelle ricostruzioni della storiografia dell'ultimo ventennio il ruolo accordato all'alleanza dell'Italia con la Germania è stato ridimensionato e il peso attribuito al regime nazionalsocialista nella vicenda fascista ha iniziato ad arretrare sempre più sullo sfondo.

In molti casi, la tendenza ad appiattire la legislazione italiana del '38 su quella nazionalsocialista del '33 è stata letta come la manifestazione di un vero e proprio rifiuto da parte della storiografia di regolare i conti con l'esperienza fascista. I contributi che si muovono in questa direzione si connettono, in maniera evidente, con le tematiche del ricordo e della costruzione della memoria, nonché con la problematica della reintegrazione degli ebrei italiani nell'Italia post-fascista. Riflettendo sulla strumentalizzazione e politicizzazione della memoria, Guri Schwarz ha lanciato un forte monito a prendere le distanze da quelle esperienze storiografiche che, attenuando la responsabilità del fascismo

³⁰ R. De Felice ripreso da Schwarzenberg, *Diritto e giustizia nell'Italia fascista*, cit., p. 144.

³¹ M. Michaelis, *La politica razziale fascista vista da Berlino. L'antisemitismo italiano alla luce di documenti inediti tedeschi (1938-1943)*, in «Storia contemporanea», XI, 1980, n. 6, pp. 1003-1045.

nell'adozione della legislazione antiebraica, hanno operato una sorta di decolpevolizzazione della nazione italiana³². Le riflessioni di Schwarz sono il segno di un radicale ripensamento delle vicende italiane che condussero all'elaborazione e alla promulgazione di una legislazione antiebraica: nell'ultimo ventennio l'attenzione degli storici si è focalizzata sul contesto italiano, mentre si è avviata una critica decisa e aperta nei confronti delle precedenti ricostruzioni storiografiche e di quella parte della storiografia tedesca che ha continuato ad alimentare la tradizionale impostazione interpretativa.

Nel momento in cui la storiografia giuridica si avvicina allo studio del rapporto tra diritto e legislazione razziale, il peso esercitato dall'influenza dell'Asse è stato, dunque, già abbondantemente analizzato e drasticamente ridimensionato. Nei contributi storico-giuridici dell'ultimo decennio, la presenza della Germania viene declassata a una delle possibili concause che avrebbero indotto il governo fascista alla decisione di risolvere attraverso lo strumento giuridico la questione ebraica.

Abbandonata la lettura vittimistica della collaborazione italo-tedesca, l'attenzione tributata dagli studiosi di storia del diritto all'esperienza tedesca si è piuttosto collocata in una prospettiva di carattere marcatamente comparativo, prendendo come oggetto di analisi la cooperazione che fu istituita, nel quadro della politica culturale dell'Asse, tra i giuristi italiani e tedeschi³³. Una delle sessioni del secondo convegno del Comitato di collaborazione giuridica italo-tedesco³⁴, tenutosi come noto a Vienna dal 7 al 12 marzo del 1939, è dedicata proprio al tema «Razza e diritto», con l'obiettivo di trovare una linea comune nella gestione della politica razziale³⁵.

Il raffronto tra il sistema italiano e quello tedesco, andando al di là dell'esaltazione delle affinità riprodotte dalle fonti del periodo, ha fatto emergere in maniera imponente le peculiarità delle esperienze fascista e nazista, tanto per quel che attiene alla selezione delle teorie poste a fondamento della politica di differenziazione razziale, quanto per quel che riguarda in maniera più precisa la tecnica legislativa adottata nella formulazione dei testi giuridici rivolti agli ebrei³⁶.

2.2. Continuità e complementarietà tra razzismo coloniale e politica antiebraica. L'arretrare sullo sfondo del peso dell'Asse ha dunque permesso di insistere sulle peculiarità nazionali del processo tecnico-giuridico di elaborazione e di

³² G. Schwarz, *Ritrovare se stessi. Gli ebrei nell'Italia post-fascista*, Roma-Bari, Laterza, 2004; Id., *Gli ebrei italiani e la memoria della persecuzione fascista (1945-1955)*, in «Passato e presente», XVII, 1999, n. 47, pp. 109-130.

³³ In particolare, A. Somma, *I giuristi e l'Asse culturale Roma-Berlino. Economia e politica nel diritto fascista e nazionalsocialista*, Frankfurt am Main, Klostermann, 2005.

³⁴ L'accordo culturale fra l'Italia e la Germania fu stipulato a Roma il 23 novembre 1938.

³⁵ *Codice della persecuzione*, cit.; *I giuristi e l'Asse*, cit.

³⁶ *Codice della persecuzione*, cit.; *La «prova della razza»*, cit.; *La legge della razza*, cit.

teorizzazione del diritto razzista. Anche qui, le ricerche storiche hanno fornito spunti di indagine. Si pensi all'attenzione che Michele Sarfatti accorda alla connessione tra la politica imperiale e la politica antiebraica, mostrando che la conquista dell'Etiopia ha segnato il passaggio da una politica razziale coloniale a una politica razziale pura³⁷.

Un altro paradigma interpretativo si è così delineato e consolidato nella storiografia italiana nell'ultimo ventennio: il legame imprescindibile tra espansionismo coloniale e adozione di una legislazione razziale. La lettura della «cittadinanza totalitaria», fornita da Pietro Costa, ha mostrato con grande accuratezza come il discorso relativo allo Stato e alla nazione implichi da un lato una ridefinizione del soggetto all'interno del diritto metropolitano, dall'altro un «rafforzamento dei confini» all'esterno³⁸. L'espansione coloniale, giovandosi senza dubbio di argomentazioni già elaborate nel corso del secolo precedente (legittimità dell'espansione coloniale, inferiorità delle popolazioni colonizzate), accentua la necessità della demarcazione tra cittadini e sudditi, legittimandola attraverso il discorso razziale. Seguendo tale ragionamento, l'antisemitismo legislativo si innesta su un «tessuto categoriale» già predisposto dalla giuspubblicistica italiana con la costruzione della teoria dello Stato-nazione e con l'accentuazione della demarcazione tra sudditi e cittadini.

Riprendendo così un paradigma interpretativo, già apparso nella seconda metà degli anni Sessanta e a lungo considerato *dérangeant*³⁹, i lavori successivi hanno insistito sulla continuità e sulla complementarità della legislazione antiebraica con la politica razziale coloniale.

Da una parte, la nozione stessa di razza, nell'accezione ad essa attribuita dall'antropologia fisica del XIX secolo⁴⁰, trova una sua prima collocazione nei testi di legge destinati ai territori italiani in Africa. Con la promulgazione dell'*Ordinamento organico per l'Eritrea e per la Somalia* del 1933, la «prova della razza» viene mobilitata per decidere dell'accesso alla cittadinanza italiana dei nati da genitori ignoti in territorio coloniale. D'altro canto, la tecnica legislativa messa a punto nella redazione del Rdl 1728/38 si avvicina a quella che, tra la seconda metà degli anni Venti e il decennio successivo, è stata utilizzata nella legislazione coloniale per declinare la serie di statuti giuridici, fondati essenzialmente sul criterio dello *ius sanguinis*. Le formulazioni impiegate dal legislatore

³⁷ M. Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione*, Torino, Einaudi, 2000. In questa prospettiva anche l'operazione compiuta da Burgio, *Nel nome della razza*, cit.

³⁸ P. Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, vol. IV, *L'età dei totalitarismi e delle democrazie*, Roma-Bari, Laterza, 2001.

³⁹ L. Preti, *I miti dell'Impero e della razza nell'Italia degli anni '30*, Milano, Opere Nuove, 1965; Id., *Impero fascista, africani ed ebrei*, Milano, Mursia, 1968, riedito nel 2004 sempre da Mursia.

⁴⁰ C. Pogliano, *L'ossessione della razza. Antropologia e genetica nel XX secolo*, Pisa, Edizioni della Normale, 2005.

evocano questa continuità (si pensi all'utilizzazione di «cittadino italiano di razza ebraica» che richiama quelle già impiegate di «cittadino italiano libico» e di «cittadino italiano delle Isole Egee»). Inscrivendosi a pieno nelle indicazioni fornite dal testo della *Dichiarazione sulla razza* che, come noto, definiva il «problema ebraico» come «l'aspetto metropolitano di un problema di carattere generale», una parte della dottrina giuridica – gli specialisti di diritto pubblico e di diritto coloniale, in maniera particolare – si adopera per mettere in piedi un discorso che, facendo della razza il criterio fondamentale di attribuzione dei diritti politici e civili, favorisse l'omogeneizzazione delle disposizioni razziali coloniali e metropolitane.

2.3. Il coinvolgimento della cultura giuridica italiana. Una nuova luce è stata gettata sul coinvolgimento della cultura giuridica italiana nelle pratiche discriminatorie e, soprattutto, sull'impatto che le ricostruzioni, le interpretazioni e le teorizzazioni dei giuristi di regime hanno prodotto. Sebbene il diritto razzista emanasse dalla volontà del legislatore, dal dibattito attorno ad esso emerge come il giurista non si sia semplicemente limitato a legittimare e giustificare categorie, ma abbia ampiamente inciso sulla società. Alcuni contributi evidenziano come, attraverso l'apporto fornito all'interpretazione della legge, mettendo a disposizione il proprio sapere per la costruzione del razzismo di Stato, i giuristi non hanno semplicemente voluto ingraziarsi il potere, ma hanno inteso recuperare in qualche maniera quella funzione di costruttori e plasmatori della realtà sociale che era stata loro sottratta nel sistema di diritto codificato⁴¹.

L'implicazione della cultura giuridica italiana appare più massiccia e imponente di quanto si fosse ipotizzato nella seconda metà degli anni Novanta. La magistratura, seppur trincerandosi dietro la difesa del formalismo e del principio di legalità, utilizza le categorie, gli istituti e lo strumentario tecnico forniti dalla legislazione del 1938⁴². Non solo. Recentissimi studi mettono in evidenza come molte decisioni giudiziarie si ispirino ad argomenti di carattere politico, nel tentativo di colmare le lacune interne ai decreti del '38, come per risolvere i conflitti tra le disposizioni in essi contenute e l'impianto legislativo previgente⁴³.

Nessun settore della scienza giuridica rimane indenne. La legislazione razziale penetra, in alcuni casi in maniera dirompente, nei manuali utilizzati nella formazione degli studenti, nei periodici giuridici, nei corsi universitari, nelle tesi di laurea. Al contempo, le indagini di carattere prosopografico e quelle condotte sulle pratiche di esclusione dei giuristi ebrei hanno contribuito a

⁴¹ *Codice della persecuzione*, cit.

⁴² *Giudici e razza*, cit.; G. Speciale, *Il risarcimento dei perseguitati politici e razziali: l'esperienza italiana*, in *Riparare Risarcire Ricordare*, cit., pp. 115-172.

⁴³ Livingston, *The Fascists and the Jews*, cit.

far luce sullo zelo con il quale sono state gestite le pratiche di esclusione dei giuristi di origini ebraiche dalle università e dagli altri luoghi di produzione del sapere. Grandi nomi della scienza giuridica italiana sono coinvolti nella politica razziale o intrattengono con essa un rapporto quanto meno ambiguo⁴⁴. Una volta fatto saltare il rassicurante parametro di una scienza giuridica che attraversa immune il fascismo e le leggi razziali, anche le continuità e le fratture con gli ordinamenti liberale e repubblicano sembrano interamente da ripensare. La legislazione razziale degli anni Trenta e Quaranta, più che un incidente, appare una rottura rispetto alla visione contrattualistica e alle rivoluzioni che nel Settecento avevano animato il panorama europeo. Essa segna la fine dell'universalismo per tornare ad una concezione ancestrale legata allo stato etnico di ciascun individuo⁴⁵. Il principio di matrice rivoluzionaria del soggetto unico di diritto subisce un'irreversibile scossa le cui conseguenze si protrarranno nell'ordinamento giuridico dell'Italia repubblicana⁴⁶.

Entrando in diretto rapporto con la riforma del codice civile, la legislazione razziale comporta un vero e proprio cambiamento dei principi informatori della civilistica italiana. L'idea stessa di un codice immutabile, dal quale all'indomani della caduta del fascismo sarebbe stato sufficiente espungere le disposizioni di carattere marcatamente razzista, viene rimessa in causa da nuove e persuasive letture della tecnica legislativa adoperata nella redazione dell'articolo 1 del codice civile che mostrano come il concetto stesso di capacità giuridica sia stato oggetto di profonde modificazioni. L'influenza del regime fascista nella redazione del primo articolo del codice non si limita semplicemente all'inserimento di un terzo comma che richiama la legislazione speciale. Al contrario, un progressivo processo di spersonalizzazione della nozione stessa di capacità giuridica prepara il terreno per l'inserimento di un riferimento alla nozione di razza. Il concetto di capacità giuridica ne esce modificato al punto che «l'intera architettura del testo finale dell'articolo 1 finisce con il fare perno sul principio della discriminazione razziale»⁴⁷.

⁴⁴ *Codice della persecuzione*, cit.; C. Cascione, *Romanisti e fascismo*, in *Diritto romano e sistemi totalitari nel '900 europeo*, Atti del seminario internazionale, Trento, 20-21 ottobre 2006, a cura di M. Miglietta e G. Santucci, Trento, Università di Trento, 2009, pp. 3-51; *La prova della razza*, cit.; *Le leggi antiebraiche*, cit.; *La legge della razza*, cit.

⁴⁵ *Codice della persecuzione*, cit.

⁴⁶ *Il diritto fascista*, cit.; G. Alpa, *Status e capacità giuridica. La costruzione giuridica delle differenze individuali*, Roma-Bari, Laterza, 1993.

⁴⁷ F. Treggiari, *Questione di stato. Codice civile e discriminazione razziale in una pagina di Francesco Santoro-Passarelli*, in *Per Saturam. Studi per Severino Caprioli*, a cura di G. Diurni, P. Mari e F. Treggiari, Spoleto, Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo, 2008, pp. 821-868; Id., *Legislazione razziale e codice civile: un'indagine stratigrafica*, in *Le leggi antiebraiche nell'ordinamento italiano*, cit., pp. 105-122.

Di recente, è stata avviata un'indagine sui retaggi che questo coinvolgimento profondo della cultura giuridica nel razzismo di Stato ha lasciato in età repubblicana. In particolare, lo studio delle procedure giudiziarie di reintegrazione degli «italiani di razza ebraica o già considerati di razza ebraica»⁴⁸, facendo emergere le molteplici difficoltà che i giudici del dopoguerra hanno incontrato nell'abbandonare categorie e istituti degli anni Trenta e Quaranta, ha evidenziato quanto sia arduo cancellare dal sistema giuridico e dalla vita sociale quelle identità forgiate sulla base del criterio razziale⁴⁹.

Affrontando le problematiche connesse alla riparazione e alla restituzione, questi recenti studi si innestano sulla più vasta e articolata tematica del ricordo e della costruzione di una memoria collettiva pacificata. I processi di reintegrazione, restituzione e riparazione svolgono, infatti, una funzione terapeutica non solo nei confronti delle vittime, parti nel procedimento giudiziario, ma dell'intera collettività. Luoghi di produzione della memoria, tali processi sono una delle manifestazioni di quel recente fenomeno di giuridificazione della storia che lancia una nuova sfida allo storico, allo storico del diritto e al giurista, chiamandoli a collaborare e a riflettere sulle implicazioni di questa nuova articolazione del binomio diritto/storia⁵⁰.

⁴⁸ Formulazione impiegata dal legislatore del 1944: R.d.l. 20 gennaio 1944, n. 25, *Disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica*, e d.l.l. 5 ottobre 1944, n. 252, *Pubblicazione ed entrata in vigore del regio decreto legge 20 gennaio, n. 26, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti patrimoniali dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica*.

⁴⁹ *Giudici e razza*, cit.

⁵⁰ *Riparare Risarcire Ricordare*, cit., in particolare il saggio di G. Resta e V. Zeno-Zencovich, *La storia «giuridificata»*, ivi, pp. 11-41.